



Città di Castel San Pietro Terme

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ordinanza del Sindaco n. 11 del 2021

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 10 DEL 07/04/2021, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME".

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 4 del 25/02/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con efficacia dal 26 febbraio all'11 marzo 2021- compreso;

RICHIAMATA, la propria ordinanza n. 6 del 12/03/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 21 marzo 2021- compreso;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 7 del 19/03/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 29 marzo 2021- compreso;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 8 del 30/03/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 6 aprile 2021- compreso;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 10 del 07/04/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 20 aprile 2021- compreso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021, spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3.03.2021 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica



Città di Castel San Pietro Terme

Città di Castel San Pietro Terme da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia.”, in vigore dal 4 marzo al 21 marzo 2021, con la quale è stata disposta, tra l’altro, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna, l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zona rossa”);

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute, 12/03/2021 (G.U. – serie generale, n. 62 del 13 marzo 2021)-“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19-Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” con la quale – con decorrenza 15 marzo e per un periodo di 15 giorni- la Regione Emilia Romagna è stata collocata in “zona rossa”; VISTA, altresì, l’ordinanza del Ministero della Salute, 26 marzo 2021 (G.U. – serie generale n. 75 del 27 marzo 2021) – “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19- Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” con la quale vengono rinnovati gli effetti dell’ordinanza 12/03/2021 citata, fino al 6 aprile, così confermando la collocazione della Regione Emilia Romagna in “zona rossa”; VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute, 2 aprile 2021 (G.U. – serie generale n. 81 del 3 aprile 2021) – “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19-Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” con la quale vengono rinnovate le misure della c.d “zona rossa” per altri quindici giorni a partire dal primo giorno non festivo dalla pubblicazione e-pertanto- fino al 20 aprile 2021;

CONSIDERATO che con sopravvenuta ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana” (Gazzetta Ufficiale– Serie Generale n. 86 del 10 aprile 2021), è stato stabilito che anche la Regione Emilia Romagna “*non presenta uno scenario e un livello di rischio tali da determinare l'applicazione di misure piu' restrittive, ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*” ;

PRESO ATTO, pertanto, che con decorrenza dal 12 aprile 2021, cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

PRECISATO che quanto sopra specificato, fino al termine del 30 aprile 2021, come disposto dall’art. 1 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 sopra richiamato;

RITENUTO necessario, pertanto, specificare con la presente e per quanto occorrer possa, la cessazione delle misure afferenti alla “zona rossa” e di cui all’ordinanza sindacale n. 10 del 7 aprile 2021 a far data dal 12 aprile 2021;

RITENUTO, altresì, necessario precisare il prorogarsi del “divieto” di qualsivoglia attività sportiva “di contatto” così come definita e descritta ex art. 17-3° comma del DPCM 2 marzo 2021 (G.U. – Serie generale n. 52 del 2 marzo 2021-Suppl Ordinario n. 17), anche avente carattere ludico-amatoriale e-pertanto- anche se svolte all’interno delle aree di gioco dei Parchi pubblici e di aree verdi in genere;

ORDINA

fermo restando quanto disciplinato dai provvedimenti statali e regionali emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento alla “zona arancione”,



Città di Castel San Pietro Terme

dal 12 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, e salva altra disposizione diversa che dovesse sopravvenire,

- a) la cessazione delle misure afferenti alla “zona rossa” e di cui all’ordinanza sindacale n. 10 del 7 aprile 2021 a far data dal 12 aprile 2021;
- b) il “divieto” di qualsivoglia attività sportiva “di contatto” così come definita e descritta ex art. 17-3° comma del DPCM 2 marzo 2021 (G.U. – Serie generale n. 52 del 2 marzo 2021-Suppl Ordinario n. 17), anche avente carattere ludico-amatoriale e-pertanto- anche se svolte all’interno delle aree di gioco dei Parchi pubblici e di aree verdi in genere;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente;

-che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

Prefetto di Bologna;

Direttore Generale AUSL di Imola;

Compagnia Carabinieri Polizia di Stato Polizia Locale

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna di Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Lì, 12/04/2021

IL SINDACO

Fausto Tinti

(atto sottoscritto digitalmente)